

ACPP

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
N del 23/06/2017 Prot.: 0014999 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari SECONDA,
TERZA e QUINTA

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 255
Disegno di legge relativo a "DISPOSIZIONI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL
VENETO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
1992/43/CEE, DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE, DELLA
DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE,
DELLA COMUNICAZIONE 2014/C 204/01 NONCHÉ MODIFICA
DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26
(LEGGE REGIONALE EUROPEA 2017)".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

Ai sensi dell'articolo 51 comma 1 e comma 4 del Regolamento le Commissioni consiliari Seconda, Terza e Quinta esprimeranno nel termine di 15 giorni, per gli aspetti di competenza, il loro parere alla Prima Commissione.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

D'ORDINE DEL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

(dr) Roberto Valente
Roberto Valente

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rotz



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 255

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 16/DDL del 13 giugno 2017)

DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1992/43/CEE, DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE, DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, DELLA COMUNICAZIONE 2014/C 204/01 NONCHÉ MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2017)".

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 giugno 2017.

DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1992/43/CEE, DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE, DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, DELLA COMUNICAZIONE 2014/C 204/01 NONCHÉ MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2017)".

Relazione:

LA LEGGE REGIONALE EUROPEA

Le Regioni e le Province autonome che ad oggi hanno previsto, con una propria legge che regola i rapporti con l'UE (legge regionale di procedura), l'approvazione annuale di una legge per l'attuazione degli obblighi europei sono 19, compreso il Veneto, mentre solo 8 di esse, compreso il Veneto, hanno approvato leggi europee annuali.

Le difficoltà per l'approvazione delle leggi regionali europee sono diverse. Innanzitutto non è facile individuare con chiarezza le direttive UE che incidono nelle materie di competenza regionale, distinguendole da quelle di competenza statale. Ancora oggi infatti non è stata data attuazione alla previsione contenuta nell'articolo 40, comma 5, della Legge 234/2012, che dispone: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29".

Vi è inoltre la difficoltà di introdurre all'interno delle Regioni dinamiche nuove ed unitarie nel recepimento delle direttive UE, lasciato ancora ad interventi di settore per lo più in attuazione di provvedimenti statali di recepimento.

La Regione del Veneto, con la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea) ha dettato una disciplina organica sulla partecipazione al processo normativo e attuazione del diritto e delle politiche dell'UE.

La LR 26/2011 pone in capo alla Giunta regionale numerosi adempimenti ricorrenti, tra i quali quello di approvare e presentare al Consiglio regionale ogni anno un Disegno di Legge regionale europea, volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE e, contestualmente, una Relazione che, oltre ad illustrare l'articolato, deve avere specifici contenuti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 8 della LR 26/2011:

- a) *il Disegno di Legge regionale europea, deve contenere:*
- *le disposizioni legislative di recepimento delle direttive UE che incidono in materie di competenza della Regione, anche modificando le leggi vigenti;*
 - *l'individuazione delle direttive UE alla cui attuazione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi;*
 - *le disposizioni attuative dei regolamenti UE, delle sentenze della Corte di Giustizia UE e delle decisioni della Commissione Europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;*
 - *le modifiche o abrogazioni di norme regionali conseguenti a procedure di infrazione;*
- b) *la Relazione al DDL deve contenere:*
- *l'illustrazione dell'articolato*
 - *l'elenco delle direttive UE da attuare;*
 - *l'elenco delle direttive UE che non necessitano di attuazione in quanto sono direttamente applicabili per il loro contenuto preciso e incondizionato, ovvero l'ordinamento regionale è già conforme, ovvero lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi;*
 - *lo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente.*

Il Veneto ha adottato le leggi europee per gli anni 2012, 2013 e 2014. Nel 2015 a motivo della fine della legislatura e nel 2016 a seguito del processo di riorganizzazione regionale che ha visto l'avvicendamento degli incarichi dirigenziali, non è stato possibile concludere il procedimento di formazione della legge regionale europea annuale con l'approvazione del DDL, pur essendo stato avviato il relativo iter.

Il 2017 dunque è il quarto anno in cui viene predisposto il disegno di legge regionale europea: considerate le difficoltà sopra evidenziate, la periodica attività di adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea (con un intervento normativo unitario ed annuale) dovrà progressivamente assumere una maggiore rilevanza anche al fine di evitare contestazioni da parte della Commissione UE con la possibile apertura di procedure di infrazione.

Al fine di agevolare le Strutture nell'individuazione delle direttive UE cui dare attuazione, sono state monitorate le direttive UE pubblicate nel 2014, 2015 e 2016 ed è stato predisposto un elenco, suscettibile peraltro di integrazioni da parte delle Strutture stesse, suddiviso in due parti: in una prima parte sono state inserite le direttive di maggiore interesse per la Regione (n. 98), divise per materia; in una seconda parte, per completezza, sono state indicate le altre direttive, comprese quelle di competenza statale (n. 56).

È stato predisposto altresì un secondo elenco contenente i decreti legislativi di recepimento da parte dello Stato delle direttive UE pubblicate nel triennio considerato.

Con nota prot. 15236 del 16/01/2017, a firma del Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, è stato chiesto ai Direttori di Area e di Direzione di voler coordinare le Strutture afferenti al fine di individuare:

- a) *le direttive UE da recepire, incidenti nel proprio ambito di competenza, distinguendo quelle da attuare in via legislativa - con disposizioni quindi da inserire nel DDL - da quelle da attuare in via regolamentare o amministrativa.*

b) le direttive UE che non necessitano di attuazione, in quanto direttamente applicabili, ovvero l'ordinamento regionale è già conforme, ovvero esistono già provvedimenti statali di attuazione da cui la Regione non intende discostarsi.

Le Strutture sono state invitate a segnalare altresì l'esistenza di casi di probabile o accertata difformità dell'ordinamento regionale dall'ordinamento dell'UE, in relazione ai quali appaia necessario introdurre delle modifiche legislative, a seguito di intervenute sentenze della Corte di Giustizia o decisioni della Commissione Europea, oppure a seguito dell'apertura di procedure di infrazione o di casi Eu Pilot.

In collaborazione con le Strutture regionali competenti sono state quindi individuate alcune direttive da attuare nonché le direttive che, pur incidendo su settori di competenza regionale, non necessitano di attuazione.

In particolare, il disegno di legge proposto contiene:

1. disposizioni in materia di parchi e biodiversità: direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
2. disposizioni in materia di turismo: direttiva 2008/122/CE, relativa alla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, come recepita dal D.lgs. 23/05/2011, n. 79; direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
3. disposizioni in materia di caccia e prelievo venatorio: comunicazione 2014/C del 01/07/2014 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020";
4. disposizioni in materia di concessioni portuali; direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;
5. modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

A) Le direttive da attuare, da attuare successivamente e che non necessitano di attuazione

Di seguito si elencano le direttive segnalate dalle competenti Strutture come incidenti nel proprio ambito di competenza, distinguendo quelle da attuare con il presente Disegno di Legge da quelle evidenziate come direttive che non necessitano di attuazione o da attuare in secondo momento.

I) Direttive europee da attuare in via legislativa o regolamentare

1) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno - GUUE L 376 del 27/12/2006. La direttiva è stata recepita dallo Stato con D.lgs. 26/3/2010, n. 59, modificato e integrato dal D.lgs. 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"" - da attuare in via legislativa;

2) *Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio – GUUE L 33/10 del 03/02/2009. La Direttiva è stata recepita con D.lgs. 23/05/2011, n.79, modificato dall'art. 9 della Legge 29/07/2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2014" - da attuare in via via legislativa;*

3) *Direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - GUUE L 206 del 22/07/1992. La Direttiva è stata recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - da attuare in via legislativa;*

4) *Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici - GUUE L20 del 20/01/2010. La direttiva è stata recepita con L. 4 giugno 2010, n.96 - da attuare in via legislativa;*

5) *Comunicazione 2014/C 204/01" della Commissione europea del 01/07/2014 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 - GUUE C 204/01 del 01/07/2014 - da attuare in via legislativa;*

II) *Direttive europee da attuare successivamente in via legislativa*

1) *Direttiva 2016/798/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.05.2016 sulla sicurezza delle ferrovie-GUUE L138 del 26/5/2016.*

La direttiva non è stata ancora recepita dallo Stato italiano, ma la Regione ritiene di dover attendere i provvedimenti statali di recepimento trattandosi di norme tecniche od organizzative che riguardano l'armonizzazione delle infrastrutture ferroviarie a livello europeo nonché diritti che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

2) *Direttiva 2016/797/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.05.2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'UE- GUUE L138 del 26/5/2016.*

La direttiva non è stata ancora recepita dallo Stato italiano, ma la Regione ritiene di dover attendere i provvedimenti statali di recepimento trattandosi di norme tecniche od organizzative che riguardano l'armonizzazione delle infrastrutture ferroviarie a livello europeo nonché diritti che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

3) *Direttiva 2016/2370/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.12.2016 sull'apertura dei mercati dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria-GUUE L352 del 23/12/2016.*

La direttiva non è stata ancora recepita dallo Stato italiano, ma la Regione ritiene di dover attendere i provvedimenti statali di recepimento trattandosi di norme tecniche od organizzative che riguardano l'armonizzazione delle infrastrutture ferroviarie a livello europeo nonché diritti che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

4) *Direttiva 2015/1787/UE della Commissione del 06.10.2015 recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano-GUUE L260 del 7/10/2015.*

La direttiva non è stata ancora recepita dallo Stato italiano, ma la Regione, considerata l'esigenza di assicurare una disciplina conforme a quella prevista a livello nazionale, ritiene di dover attendere i provvedimenti statali di recepimento.

5) Direttiva 2016/1214/UE della Commissione del 25.07.2016 che modifica la direttiva 2006/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche dei sistemi di qualità per i servizi trasfusionali- GUUE L199 del 26/7/2016.

La direttiva non è ancora stata recepita dallo Stato italiano ma, visto il contenuto di tale provvedimento che impone agli Stati membri di dotarsi di linee direttrici di buone prassi da far utilizzare a tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità e che le medesime buone prassi tengono conto dei principi e orientamenti di cui all'art. 47 primo comma della Direttiva 2001/83/Ce, la Regione ritiene di attendere i provvedimenti statali di recepimento;

III) Direttive europee che non necessitano di attuazione in quanto lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi

Promozione della salute

1) Direttiva Delegata 2014/109/UE della Commissione direttiva delegata del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco – GUUE L360 del 17 dicembre 2014.

La Direttiva è stata recepita con D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 - Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

2) Direttiva 2015/566/UE della Commissione dell'8 aprile 2015 che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati –GUUE L 93 del 9 aprile 2015.

La Direttiva è stata recepita con il D.M. 15/11/2016 - Attuazione della direttiva 2015/566/UE della Commissione dell'8 aprile 2015, che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati;

3) Direttiva 2015/565/UE della Commissione dell'8 aprile 2015 che modifica la Direttiva 2006/86/CE, per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica dei tessuti e cellule umani.

La direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il D.lgs. 16 dicembre 2016 n. 256 - Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani;

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

4) Direttiva 2014/84UE della Commissione del 30 giugno 2014 che modifica l'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza dei giocattoli, in attuazione delle direttive della Commissione 2014/84/UE del 30 giugno 2014, 2014/79/UE del 20 giugno 2014 e 2014/81/UE del 23 giugno 2014,

per quanto riguarda il nickel, le sostanze TCEP, TCPP e TDCP e il bisfenolo A. (15A03085) (GU Serie Generale n.97 del 28-4-2015)- GUUE L192 del 1/7/2014.

La direttiva è stata recepita con D.M. 3 febbraio 2015 – Sicurezza giocattoli;

5) Direttiva 2014/81/UE del 23.06.2014 della Commissione che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A (Testo rilevante ai fini del SEE)-GUUE L183 del 24/6/2014.

La direttiva è stata recepita con D.M. 3 febbraio 2015 – Sicurezza giocattoli;

6) Direttiva 2014/79/UE della Commissione del 20.06.2014 che modifica l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP (Testo rilevante ai fini del SEE)-GUUE L182 del 21/6/2014.

La direttiva è stata recepita con D.M. 3 febbraio 2015 – Sicurezza giocattoli;

7) Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.02.2014 che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele-GUUE L65 del 5/3/2014.

La direttiva è stata recepita con D.lgs. 15 febbraio 2016 n.39 - Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

8) Direttiva 2015/863/UE delegata della Commissione del 31.03.2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso (Testo rilevante ai fini del SEE)-GUUE L137 del 4/6/2015.

La direttiva è stata recepita con D.M. 6 agosto 2015 - Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

9) Direttiva 2015/2117/UE della Commissione del 23/11/2015 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1 (Testo rilevante ai fini del SEE)-GUUE L306 del 24/11/2015.

La direttiva è stata recepita con D.M. 15 giugno 2016 - Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone;

10) Direttiva 2015/2116/UE della Commissione del 23/11/2015 che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei

giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone (Testo rilevante ai fini del SEE) –GUUE L306 del 24/11/2015. La direttiva è stata recepita con D.M. 15 giugno 2016 - Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone;

11) Direttiva 2015/2115/UE della Commissione che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide (Testo rilevante ai fini del SEE) –GUUE L306 del 24/11/2015.

La direttiva è stata recepita con D.M. 15 giugno 2016 - Modifiche all'allegato II, appendice C, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone;

Area acque:

12) Direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque- GUUE L 311 del 31/10/2014.

La direttiva è stata recepita con D.M. 15 luglio 2016 - Modifiche dell'allegato I alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

13) Direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20.06.2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (Testo rilevante ai fini del SEE)-GUUE L182 del 21/6/2014.

La direttiva è stata recepita con D.M. 6 luglio 2016 - Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

Ict e Agenda digitale

14) Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (Testo rilevante ai fini del SEE)-GUUE L155 del 23/5/2014.

La direttiva è stata recepita con D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 - Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio

2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;

Infrastrutture trasporti e logistica

15) *Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)-GUUE L343 del 14/12/2012.*

La direttiva è stata recepita con D.lgs. 15 luglio 2015 n.112 - Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);

B) I Regolamenti e le Decisioni

Regolamento CE n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (rifusione)-GUUE L 342 del 22/12/2009.

La Regione non intende discostarsi dalla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento prevista con D.lgs. 4 dicembre 2015, n.204 - Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici;

C) Le procedure di infrazione che interessano la Regione del Veneto

C.1) Le attività svolte nel 2016 per una più efficace gestione delle procedure di infrazione

Al fine di rendere più efficace la gestione delle procedure di infrazione e dei casi Eu Pilot sono state prese in considerazione due esigenze:

- a) da un lato, la necessità di un maggior coordinamento tra le diverse Strutture della Giunta regionale coinvolte, al fine di evitare il rischio di frammentazione e sovrapposizione delle competenze all'interno dell'organizzazione regionale;*
- b) dall'altro, l'esigenza di raccogliere inserirla nella documentazione relativa alle procedure di infrazione ed ai casi Eu Pilot che coinvolgono la Regione, e di un archivio creato, che consenta il monitoraggio costante delle procedure e sia volto alla conservazione di tutta la documentazione ad esse relativa.*

a) Attività svolta per un maggior coordinamento delle Strutture regionali

Si è ritenuto opportuno definire un modello procedimentale da seguire, sì da assicurare il rispetto dei termini imposti dall'UE, evitando sovrapposizioni di competenze e garantendo altresì un adeguato flusso informativo tra le diverse Strutture regionali interessate.

A tale fine con l'Informativa alla Giunta regionale, adottata il 6 agosto 2013 (deliberazione n. 30/INF), sono stati delineati i principali passaggi procedurali da seguire all'interno dell'organizzazione della Giunta regionale successivamente all'invio, da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, delle comunicazioni di avvio di una procedura di infrazione o di un caso Eu Pilot. Con la successiva nota del 16 agosto 2013 (prot. n. 34138) integrata in data 29 gennaio 2015 (prot. n. 39047) a firma del Segretario Generale della Programmazione, tutti i Dirigenti sono stati informati in ordine alle modalità procedurali da seguire nella gestione della documentazione e delle informazioni

relative alle procedure di infrazione ed ai casi Eu Pilot, in conformità a quanto stabilito con l'Informativa.

Ad oggi si può ritenere che le Strutture regionali operino rispettando i passaggi procedurali delineati nella circolare del 16 agosto 2013 nonché della successiva 29 gennaio 2015.

b) Attività svolta per semplificare ed organizzare la gestione delle procedure: la creazione dell'archivio

Nel corso del 2016, l'archivio creato nell'anno 2013 al fine di raccogliere tutta la documentazione inerente le contestazioni alla normativa europea- è stato implementato sia con l'inserimento di nuove pratiche, a seguito dell'apertura di nuove procedure di infrazione o di nuovi casi Eu Pilot, sia con l'inserimento di documentazione per il continuo aggiornamento della banca dati in base alle nuove informazioni pervenute. L'archivio è diviso in due sezioni, al fine di consentire una gestione organica dei casi di precontenzioso con l'Unione europea.

Innanzitutto, è stato necessario creare un archivio storico cartaceo, in cui è stata raccolta e ordinata per numero di procedura tutta la documentazione cartacea inviata dalle Strutture che negli anni precedenti al 2012, a diverso titolo, si sono occupate di procedure di infrazione.

Dall'altro, si è creato un archivio - sia cartaceo che informatico - con riferimento a tutte le comunicazioni ed alla corrispondenza intervenuta negli anni in ordine alle procedure infrazione ed ai casi Eu Pilot a partire dal 2012.

Ciò consente di tenere monitorato lo stato di ciascuna procedura, ed i termini in scadenza (per esempio, per fornire chiarimenti e informazioni al Dipartimento per le Politiche Europee o per controdedurre alle osservazioni formulate dalla Commissione Europea).

A differenza della raccolta in ordine cronologico (che viene creata di anno in anno), in questo archivio sono raccolti tutti i documenti relativi a ciascuna procedura di infrazione o ciascun caso Eu-Pilot, e quindi è riferito ad un arco temporale pluriennale.

C.2) I numeri delle procedure di infrazione

Nel corso del 2016 la Regione ha continuato ad essere coinvolta ancora in sei procedure di infrazione (di cui solo una derivante da provvedimenti regionali, mentre cinque - che coinvolgono gran parte delle Regioni italiane - sono relative alla non corretta attuazione della normativa europea a livello nazionale).

Di queste sei, nel mese di giugno, è stata archiviata la procedura di infrazione n. 2014/2006 concernente "Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi - Violazione della direttiva 2009/147/CE"

A seguito del parere motivato della Commissione, inviato con nota del 26 novembre 2014 alle Autorità italiane, in data 13 gennaio 2015, con nota prot. n. 13735, la Regione ha inviato formale riscontro alle richieste formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

In data 2 febbraio 2015 il Dipartimento Politiche Europee ha trasmesso alla Commissione la nota del

MATTM prot. n. GAB 1935 del 30 gennaio 2015, contenente gli elementi di risposta al parere motivato forniti dalle Regioni coinvolte nella procedura, con

riguardo sia al quadro normativo di riferimento sia alla situazione relativa alle catture di uccelli da richiamo autorizzate.

Al fine di allineare la legislazione nazionale agli obblighi di cui alla direttiva n. 2009/147/UE, il Governo italiano è intervenuto nuovamente sul comma 3 dell'articolo 4 della L. 157/1992, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura non vietati ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2009/147/UE; conseguentemente è stata disposta l'abrogazione dei commi 1bis e 1ter dell'articolo 16 del d.l. n. 91/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) riguardanti l'obbligo di rispettare, per l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura dei richiami vivi, "le condizioni e le modalità previste all'articolo 19 bis" (relativo alle autorizzazioni per la caccia in deroga) e le relative modalità attuative. Siffatto intervento correttivo è stato inserito all'articolo 21 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) e trasmesso alla Commissione al fine di porre rimedio alla violazione contestata e costituire il presupposto per una possibile archiviazione della procedura di infrazione.

La Commissione, in data 10 novembre 2015, ha comunicato che era in corso l'attività volta a verificare l'adozione, da parte delle Regioni, nel periodo estivo 2015, di decreti che autorizzano la cattura con le reti di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi; e che, in caso affermativo, sarebbero state condotte verifiche in merito agli interventi e assunti i provvedimenti conseguentemente dalle Autorità italiane.

Per quanto riguarda il Veneto, anche per la stagione venatoria 2015-2016 la Regione non ha approvato alcun progetto di attivazione di impianti di cattura.

A seguito della modifica introdotta con la legge n. 115/2015, e solo dopo la conferma da parte del Governo italiano che nella stagione venatoria 2015-2016 non sono state attivate deroghe in tal senso, la Commissione, nella seduta del 16 giugno 2016, ha deliberato l'archiviazione della procedura di infrazione, come comunicato in data 21 giugno 2016, con nota prot. n. 7485 del Dipartimento per le Politiche Europee, Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione.

Infine, il Ministro per l'Ambiente ha ritenuto opportuna l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Conferenza Stato-Regioni, con il supporto dell'ISPRA e con la partecipazione del Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per definire linee guida volte ad agevolare l'applicazione delle deroghe degli allevamenti degli uccelli da richiamo.

Sono pertanto ancora pendenti le seguenti procedure di infrazione:

1) Procedura di infrazione n. 2009/2034 - Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane

Fase della procedura: Sentenza della Corte di Giustizia del 10/4/2014 di condanna della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 258 TFUE (Causa C-85/13).

La procedura riguarda gli agglomerati con carico superiore a 10.000 a.e. (abitanti equivalenti) recapitanti in area sensibile o bacino drenante in area sensibile. La sentenza di condanna riguarda la Regione Veneto solo con riferimento all'agglomerato di Thiene (VI), per il mancato rispetto dell'art. 4 della direttiva (in base al quale le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie

devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente).

Con nota prot. n. 0013339/STA del 14/07/2016 il MATTM ha chiesto alle Regioni di trasmettere, ciascuna per gli agglomerati di competenza, aggiornamenti in merito allo stato di attuazione delle iniziative assunte e degli interventi programmati per la risoluzione delle stesse.

La Regione, con lettera prot. n. 286855 del 26/07/2016, ha fornito le informazioni richieste allegando Relazioni illustrative e Tabelle riepilogative, evidenziando che la configurazione dell'agglomerato è stata modificata con DGR n. 1955 del 23/12/2015 di approvazione della "Revisione degli agglomerati individuati, ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, D.lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque, con DGR n. 3856 del 15/12/2009".

Con tale provvedimento la Regione, sulla base delle proposte di revisione dei Consigli di Bacino e Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato, approvate con DGR n. 1442 del 05/08/2014, ha approvato la nuova configurazione degli agglomerati ed i relativi nuovi carichi.

Per quanto riguarda l'agglomerato di "Thiene", la nuova configurazione individua i due agglomerati "Thiene" ed "Asiago".

In particolare, le aree montane dei comuni di Asiago, Gallio e parte di Roana (nello specifico le frazioni di Camporovere, Canove, Cesuna e Treschè Conca) costituiscono un nuovo agglomerato che fa capo al depuratore di Asiago in fase di ampliamento.

La nuova configurazione tiene conto, oltre che delle variazioni della pianificazione dei Consigli di Bacino, dell'orografia territoriale e della significativa discontinuità urbanistica.

L'attuale potenzialità degli impianti di depurazione centralizzati di Thiene ed Asiago è pari rispettivamente a 127.000 e 20.000 a.e., già in grado di trattare tutto il carico generato dagli agglomerati di riferimento, pertanto i due agglomerati sono adeguati al criterio della copertura della capacità depurativa.

L'Accordo di Programma Quadro per la Regione del Veneto (APQ VEPI) avente quale obiettivo il finanziamento di interventi per il potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani, in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità alle disposizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, con riferimento agli agglomerati di Thiene ed Asiago ha previsto i seguenti interventi.

Per l' "Ampliamento impianto di depurazione di Thiene", con nota DICA 0031715 P-4.8.1.4.1 del 14.12.2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso copia conforme del DPCM 29 ottobre 2015, che nominava il Dirigente del Settore Sistema Idrico Integrato del Dipartimento Ambiente della Regione Veneto, ing. Fabio Strazzabosco, quale Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori relativi all'intervento di cui trattasi.

In data 21/01/2016 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento, e con Decreto n. 18 del 23/09/2016 del Direttore della Direzione "Commissioni Valutazioni" della Regione si è conclusa favorevolmente la procedura di VIA regionale.

Il Commissario straordinario, infine, ha recentemente approvato con proprio provvedimento del 16/12/2016 gli esiti della gara di appalto integrato per i lavori

di adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Thiene ed in data 28/03/2017 ha sottoscritto il contratto con l'impresa aggiudicataria.

Per l' "Adeguamento e riqualifica funzionale del sistema fognario della zona di ricarica dell'Altopiano di Asiago - Attivazione condotta Roana - Rotzo", in data 02/10/2015, sono stati aggiudicati i lavori principali (altri preliminari, quali la bonifica bellica, erano stati già aggiudicati). La condotta principale che, tramite il collettore della Valle dell'Astico, consente l'invio dei reflui all'impianto di Thiene è completata e si sono conclusi gli interventi per il collegamento alla condotta degli impianti minori di Cavrari, Castelletto, Sabaus, Orchental, Pozza, Valdassa e Valle con la loro conseguente dismissione.

Riguardo alla porzione di territorio gestito dalla società di gestione AVS (Alto Vicentino Servizi), si è conclusa la realizzazione del c.d. "Tronco D" con la conseguente dismissione di tutti gli impianti minori dislocati lungo la parte alta della Valle dell'Astico ed il loro conferimento all'impianto centralizzato di Thiene. Sempre nell'ambito del conseguimento della conformità della porzione dell'agglomerato di Thiene ora denominato "Asiago", infine, in data 12/11/2015 la Società ETRA ha provveduto alla consegna dei lavori per il potenziamento dell'impianto di Asiago da 20.000 a 35.000 a.e. I lavori sono conclusi ed attualmente si è in fase di messa in esercizio delle nuove sezioni a membrane, pur restando l'impianto in grado di trattare comunque i reflui aggiuntivi in arrivo dalle fosse Imhoff dismesse. Il completamento del "Tronco D", l'ampliamento dell'impianto di Asiago e la conseguente dismissione di tutti gli impianti minori lungo la Valle dell'Astico nell' "Altopiano di Asiago", hanno consentito il conseguimento della conformità strutturale per l'agglomerato di Thiene, da ritenersi di conseguenza pienamente tale anche nella nuova configurazione separata (Thiene ed Asiago) approvata con la DGR n. 1955 del 23/12/2015.

Nel 2017 si procederà al previsto campionamento degli scarichi degli impianti di Thiene ed Asiago, a conferma e verifica del raggiungimento della conformità.

Occorre considerare che il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso, in data 10 febbraio 2017, la nota della Commissione Europea del 31 gennaio 2017 che informa il Governo italiano sugli esiti delle valutazioni eseguite sulla documentazione trasmessa dalle Autorità italiane nel periodo novembre 2015-gennaio 2017. In particolare risulta che per l'agglomerato di Thiene permangono pendenti tutte le violazioni sollevate. La CE richiede informazioni aggiornate che dovranno essere trasmesse al Ministero dell'Ambiente entro il 30 maggio 2017.

Inoltre con D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 (all'articolo 2, comma 1), è stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto nomina un Commissario straordinario unico (e al comma 4), la conseguente cessazione dei Commissari straordinari che erano stati nominati per l'adeguamento alla sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata il 10 aprile 2014.

ANNO 2017- In data 28 marzo 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema del decreto concernente la nomina del Commissario straordinario unico e che prevede tra l'altro che debbano essere "sentiti i Presidenti delle Regioni interessate". La Regione ha dato riscontro con nota del 6 aprile 2017, inoltre, con nota prot. 195172 del 18 maggio 2017, ha risposto alla

richiesta del MATTM del 10 febbraio 2017 fornendo le informazioni aggiornate a maggio 2017.

2) Procedura di infrazione n. 2014/2059 - Attuazione in Italia della Direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (ex Pilot 1976/2011/ENVI)

Fase della procedura: Parere motivato complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 31/3/2014, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 1976/2011/ENVI.

La Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva con riferimento a 880 agglomerati, aventi un carico generato maggiore di 2000 abitanti equivalenti, e a 55 aree sensibili; la Regione del Veneto risultava coinvolta per 37 agglomerati e 3 aree sensibili.

Sulla base delle informazioni e delle osservazioni inoltrate dalle Autorità italiane, la Commissione, con nota del 26 marzo 2015, indirizzava alla Repubblica Italiana un parere motivato, successivamente trasmesso alle Regioni coinvolte con nota del 13 aprile 2015, prot. n. 4628, del MATTM.

Con riferimento alla Regione del Veneto, sette agglomerati, inclusi in precedenza nella lettera di costituzione in mora, venivano esclusi: Arquà Polesine, Arsìè, Camposampiero, Maserà, Noventa Vicentina, Ormelle e Zero Branco.

Per i restanti agglomerati e per le aree sensibili di competenza regionale inclusi nel parere motivato, la Regione ha provveduto a fornire, con nota prot. n. 226070 del 29/5/2015, ulteriori chiarimenti precisando, in particolare, di aver avviato una revisione completa degli agglomerati alla luce della necessità di ridefinire ed aggiornare con maggior attendibilità i confini degli stessi e l'ammontare del carico generato nelle sue componenti (residenziale, fluttuante ed industriale).

Con il Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica di cui all'art. 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (già citato con riferimento alla procedura di infrazione n. 2009/2034) per gli agglomerati di Falcade, Arquà Polesine (quest'ultimo, peraltro, non contenuto nel parere motivato), Pederobba, Gaiarine, Erbè-Sorgà, Fossalta di Portogruaro, Salgareda-Chiarano e Longarone, sono stati finanziati i seguenti interventi di adeguamento degli schemi fognario-depurativi:

- Falcade - "Realizzazione nuovo impianto di depurazione di Falcade";*
- Arquà Polesine - "Adeguamento tecnologico e potenziamento depuratore di Arquà Polesine con tecnologia MBR";*
- Pederobba - "Nuovo depuratore Crocetta del Montello - 1° lotto";*
- Gaiarine - "Realizzazione condotta di collegamento di piccoli impianti all'impianto consortile di Campomolino ed estensione rete fognaria";*
- Erbè-Sorgà - "Adeguamento sistema fognario depurativo a servizio dei comuni di Erbè e Sorgà - Nuovo impianto di depurazione presso località Bonferraro";*
- Fossalta di Portogruaro - "Progetto per interventi di adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud SS14 - Collettamento zona San Biagio e località Sacilato";*
- Longarone - "Realizzazione nuovo impianto di depurazione di Longarone ed ampliamento schema fognario depurativo comunale".*

Con riferimento ai succitati interventi lo stato di attuazione viene di seguito descritto per singola voce.

- Riguardo alla "Realizzazione nuovo impianto di depurazione di Falcade" sono stati aggiudicati i lavori il 20/10/2016 e se ne prevede la conclusione entro il 2018.

- Per quanto attiene l'agglomerato di Arquà Polesine (peraltro non incluso dal Parere motivato) il progetto per l' "Adeguamento tecnologico e potenziamento depuratore di Arquà Polesine con tecnologia MBR" ha acquisito in data 29/10/2015 il parere favorevole della Commissione Tecnica provinciale Ambiente della Provincia di Rovigo. I lavori si sono conclusi.

- Il Progetto esecutivo del "Nuovo depuratore Crocetta del Montello - 1° lotto" è stato approvato in data 20/10/2016. L'aggiudicazione definitiva è prevista entro il 20/05/2017 e la conclusione degli stessi entro il 30/04/2018.

- Per l'agglomerato di Gaiarine l'intervento per la "Realizzazione condotta di collegamento di piccoli impianti all'impianto consortile di Campomolino ed estensione rete fognaria" è stato aggiudicato in data 21/10/2015 ed attualmente sono in fase esecutiva i lavori con conclusione prevista entro il 2017.

- L' "Adeguamento sistema fognario depurativo a servizio dei comuni di Erbè e Sorgà - Nuovo impianto di depurazione presso località Bonferraro" è stato approvato dal Consiglio di bacino "Veronese" in data 16/10/2015; la conferenza di servizi del Consiglio di Bacino "Veronese" ha approvato il progetto definitivo ed ha acquisito il parere della CTPA (Commissione Tecnica Provinciale Ambiente) della provincia di Verona. I lavori sono stati aggiudicati e se ne prevede la conclusione entro il primo semestre del 2018.

- Gli interventi di "Adeguamento della rete fognaria aree produttive a sud SS14 - Collettamento zona San Biagio e località Sacilato" da realizzarsi nell'ambito dell'agglomerato di Fossalza di Portogruaro sono stati aggiudicati in data 03/02/2016. In data 27/12/2016 si sono completate le opere principali mentre sono in fase conclusiva gli interventi complementari.

- Il "Potenziamento sistema depurativo di Chiarano" è stato definitivamente aggiudicato in data 21/10/2015, e sono conclusi i lavori di realizzazione ed avviate le operazioni di collaudo.

- Infine per quanto attiene l'agglomerato di Longarone, in data 19/11/2015 il Consiglio di bacino "Dolomiti bellunesi" ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Realizzazione nuovo impianto di depurazione di Longarone ed ampliamento schema fognario depurativo comunale". I lavori sono iniziati in data 02/08/2016 e se ne prevede la conclusione a fine 2017.

È altresì pervenuta una richiesta di integrazione da parte del MATTM, nota prot. 0020343/STA del 04/11/2016, avente ad oggetto "Direttiva 91/271/CEE Procedure di infrazione 2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059.- Informazione dettagliate sul carico generato" a cui si è dato riscontro con nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, prot. n. 434482 del 08/11/2016, trasmettendo informazioni di dettaglio relative al carico attribuito a ciascun agglomerato interessato dalle procedure d'infrazione per gli agglomerati di "Thiene" e di "Asiago" (ex "Thiene"). Inoltre il MATTM con nota prot. 0020283/STA del 03/11/2016 avente ad oggetto "Direttiva 91/271/CEE Procedure di infrazione 2014/2059. Richiesta elementi integrativi" ha richiesto rapporti di prova analitici. Con lettera del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, prot. 479263

del 07/12/2016, si è dato seguito alla nota del MATTM trasmettendo i dati, come richiesto, via posta elettronica.

Infine la Direzione Difesa del Suolo in data 20 dicembre 2016 con nota prot. 497047 invita i Consigli di Bacino ad attivarsi nelle sedi opportune per dare corso celermente a tutti gli interventi di completamento/adeguamento degli schemi fognari-depurativi a servizio degli agglomerati regionali con particolare riguardo a quelli coinvolti in contenziosi comunitari.

Il MATTM, con nota prot. 11168 del 26 maggio 2017, ha comunicato che la Commissione Europea, esaminata la documentazione trasmessa nel periodo tra luglio 2015-gennaio 2017 (primo riscontro) e i successivi aggiornamenti al parere motivato del 27 marzo 2015, ha emesso in data 17 maggio 2017 un parere motivato complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, che con riguardo al Veneto interessa 24 agglomerati (sui 37 originari) e 3 aree sensibili.

Il MATTM ha chiesto ulteriori informazioni ai rilievi mossi da trasmettere entro il 23 giugno 2017.

3) Procedura di infrazione n. 2014/2147 - Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia

Fase della procedura: Parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE

Con riferimento alla procedura di infrazione, aperta con lettera di costituzione in mora del 10/7/2014, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 4915/13/ENVI, non risultano essere stati emanati, nell'anno 2015, successivamente alle due note regionali dell'ottobre 2014 (già segnalate a Codesto Dipartimento nella precedente Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale veneto) atti o provvedimenti significativi ai fini di un avanzamento dello stato della procedura.

Si segnala che in data 8 settembre 2015 è stata presentata in Consiglio regionale la proposta di deliberazione DGR/CR n. 74 del 1 settembre 2015, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo Piano Area della Regione del Veneto a seguito di aggiornamento dell'attuale "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"; successivamente integrata con DGR/CR n. 98 del 19 novembre 2015.

La proposta, dopo aver acquisito il parere della seconda Commissione consiliare in sede referente, in data 25 febbraio 2016, è stata approvata dall'Aula nella seduta del 19 aprile 2016.

Nella sessione del 16 giugno 2016 la Commissione europea ha deciso la costituzione di messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE (anche per le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte). Nella sessione del 27 aprile 2017 la Commissione UE ha inviato un parere motivato all'Italia invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi al parere entro due mesi dal ricevimento. Con riguardo al Veneto la Commissione UE ha rilevato che il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottato nel 2006 e aggiornato nel 2016, ha previsto misure che si sono rivelate insufficienti per far fronte alla conformità richiesta. Inoltre, l'Italia ha dichiarato che per la Regione del Veneto, la conformità ai valori limite di PM10 potrebbe essere realizzata solo nel 2020 ossia 15 anni dopo il termine del 2005 stabilito nel 1999 e confermato dalla direttiva 2009/50/CE.

Sul punto è stata presentata una DGR/INF n. 20 del 29 maggio 2017 alla Giunta regionale che evidenzia la necessità dell'adozione di azioni strutturali e di nuove

risorse economiche per la riduzione dell'inquinamento atmosferico in particolare il PM10.

Il MATTM chiede ulteriori ai rilievi mossi da trasmettere entro il 12 giugno 2017.

4) Procedura di infrazione n. 2015/2163 - Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione della Direttiva Habitat

Fase della procedura: Messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 22/10/2015, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 4999/2013/ENVI. Con riferimento agli obblighi imposti dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat), la Commissione ha contestato all'Italia la mancata designazione, nei termini prescritti, delle ZSC (articolo 4, paragrafo 4, direttiva) e la mancata definizione delle relative misure di conservazione (articolo 6, paragrafo 1).

Secondo l'articolo 4.4, la designazione di "zone speciali di conservazione" (ZSC) deve essere effettuata entro il termine massimo di sei anni dalla data in cui un sito è stato scelto quale "sito di importanza comunitaria" (SIC); detto periodo è ormai scaduto per tutti i SIC inclusi negli elenchi adottati tra dicembre 2003 e dicembre 2008: su 2281 SIC solo 401 siti sono stati designati come ZSC e pertanto la violazione della direttiva sussisterebbe per i restanti 1880 SIC.

Secondo, invece, l'articolo 6.1, la designazione di una ZSC prevede l'obbligo di stabilire misure di conservazione - anche per queste ultime è da ritenersi applicabile il termine (ormai scaduto) di sei anni - considerate un obbligo assoluto con riferimento ai siti Natura 2000.

In base alle informazioni fornite dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che le misure di conservazione complessivamente adottate dallo Stato italiano con riferimento ai 2281 SIC ne riguardino 1715; pertanto la violazione della direttiva, sul punto, riguarderebbe i restanti 566 siti.

A seguito dell'invio della lettera di messa in mora della Commissione, il MATTM ha organizzato, per il 4 novembre 2015, un incontro di confronto con tutti gli Assessorati regionali competenti, procedendo -con nota prot. 23375 del 25 novembre 2015 - a trasmettere a tutte le Amministrazioni partecipanti una sintesi dell'incontro con un aggiornamento sullo stato di approvazione delle misure di conservazione/piani di gestione dei siti di competenza ed una previsione sui tempi di approvazione definitiva - sito per sito - di dette misure, al fine di consentire la predisposizione dei decreti di designazione.

Le risultanze dell'incontro hanno poi costituito la base per la predisposizione della nota di risposta del Governo italiano all'atto di messa in mora della Commissione, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il successivo inoltrare alla Commissione europea, in data 18/12/2015.

La Regione del Veneto si è impegnata a designare e ad approvare le misure di conservazione per tutti i 104 siti di competenza entro maggio 2016, procedendo, con DGR n. 1761 del 1 dicembre 2015, ad approvare l'iter procedurale per l'adozione ed approvazione delle misure di conservazione per i siti Rete Natura 2000 ai fini della designazione delle Zone Speciali di Conservazione. Tali misure di conservazione si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

La Regione, in particolare, ha avviato un articolato percorso nell'ambito del quale è prevista una consultazione online che – ispirandosi all'approccio partecipativo già utilizzato per la predisposizione del PSR 2014-2020 – intende coinvolgere attivamente gli attori economici e sociali che compongono il "Tavolo di partenariato" (DGR n.1383/2013).

Obiettivo della consultazione online, aperta fino al 26 aprile 2016, è stato quello di raccogliere le opinioni e le proposte degli operatori al fine di giungere, entro il 31 maggio 2016, ad una condivisione partecipata delle Misure di Conservazione da inoltrare al MATTM per la definitiva designazione delle Zone Speciali di Conservazione. Con DGR n. 786 del 27 maggio 2016 sono state approvate le Misure di Conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000, al fine della designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Il provvedimento è stato trasmesso al MATTM, con nota prot. n. 224837 del 9 giugno 2016, e si è in attesa di ricevere indicazioni sulle modalità di invio telematico delle Misure di Conservazione per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) per l'Ambito Biogeografico Alpino e per l'Ambito Biogeografico Continentale, al fine di procedere all'approvazione regionale dell'Intesa con il MATTM per i decreti di designazione delle ZSC. L'approvazione delle Misure di Conservazione entro il 31 maggio 2016 ha permesso il rispetto del cronoprogramma indicato ai fini della chiusura della procedura di infrazione.

Con nota del prot. n. 24754 del 24 novembre 2016, il MATTM ha formulato osservazioni in merito alla DGR n. 786 del 2016 rilevando la non sufficienza delle misure di conservazione ai fini della designazione, suggerendo di risolvere le criticità mediante modifica delle misure cosiddette "transitorie", prevedendo di estenderne l'applicazione alla superficie di tutti i siti Natura 2000, nelle more dell'individuazione degli ambiti di conservazione delle specie.

La Regione, con nota prot. n. 479133 del 7 dicembre 2016, ha risposto alle osservazioni sollevate chiedendo al MATTM un incontro chiarificatorio che si è tenuto il 19 dicembre.

Con nota prot. n. 26411 del 15 dicembre 2016, il MATTM, preso atto del percorso con cui la Regione è arrivata all'approvazione delle misure di conservazione, ha suggerito alcune soluzioni da intraprendere.

È in corso di adozione il provvedimento della Giunta regionale contenente le modifiche concordate con gli Uffici del MATTM per poi giungere al decreto di designazione.

5) Procedura di infrazione n. 2015/2165 – Piani di gestione dei rifiuti

Fase della procedura: Parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE

La procedura di infrazione è stata aperta con lettera di costituzione in mora del 22.10.2015, a seguito della chiusura negativa del caso Eu Pilot 7043/2014/ENVI.

La Commissione ha rilevato il mancato adempimento degli obblighi della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in particolare ha contestato la violazione dell'articolo 28, paragrafo 1, che prevede la predisposizione dei piani di gestione dei rifiuti (PGR), dell'articolo 30, paragrafo 1, che prevede la valutazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti almeno ogni 6 anni e dell'articolo 33, paragrafo 1, che prevede l'obbligo di informare la Commissione dell'adozione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti nonché delle eventuali revisioni.

La Regione del Veneto parrebbe interessata solo da quest'ultima violazione in quanto alla Commissione non risulta ufficialmente notificata la Deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 1 giugno 2015) avente ad oggetto l'adozione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali".

Con nota del 21 dicembre 2015, il MATTM, sulla base dei dati acquisiti dalle Regioni, ha dato riscontro alle contestazioni sollevate dalla Commissione che, al momento, non ha fatto conoscere le proprie valutazioni. La Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto è stata impugnata, con distinti ricorsi, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sia con riguardo a specifiche norme e parti dispositive del Piano, sia, più in generale, per pretesa carenza di potere del Consiglio regionale (il quale, in scadenza di legislatura, avrebbe approvato il Piano in regime di prorogatio senza che ricorressero le condizioni legittimanti l'esercizio dei poteri, vale a dire la necessità di procedere all'approvazione di atti indifferibili e urgenti).

A oggi alcuni dei ricorsi sono stati definiti, mentre per altri si attende ancora il pronunciamento del Giudice Amministrativo (TAR Veneto, Sezione III, sentenze 11 marzo 2016, nn. 271 e 272 e 25 marzo 2016, n. 309 e 27 giugno 2016, n. 684), con le quali è stato disposto in parte qua e per quanto di interesse dei rispettivi ricorrenti, l'annullamento della delibera impugnata).

ANNO 2017 - In data 15 febbraio 2017 la Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia perché alcune Regioni (Abruzzo, Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Sardegna e Sicilia) non hanno aggiornato il Piano regionale rifiuti come previsto dalla direttiva 2008/98/CE.

La Direzione Ambiente con nota del 3 aprile 2017 ha evidenziato che dal Parere motivato risulta che la Regione del Veneto è tra le Regioni che hanno adottato il Piano di gestione dei rifiuti aggiornato, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015 pubblicata sul BUR n. 55 del 1 giugno 2015. Di conseguenza era da ritenere possibile una prossima archiviazione della procedura.

Infine in data 15 maggio 2017 sono state pubblicate le sentenze nn. 2304, 2305, 2298 e 2276 del Consiglio di Stato- Sezione quarta che ha accolto i ricorsi in appello presentati dalla Regione del Veneto avverso le sentenze del TAR Veneto di accoglimento dei ricorsi proposti dalle imprese in relazione all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nei confronti del Piano rifiuti.

6) Infine va richiamata la Procedura di infrazione n. 2003/2077, riguardante la non corretta applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE sui rifiuti e le misure di controllo sulle discariche abusive, che nel dicembre del 2014 si è chiusa con sentenza della Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 260 TFUE del 2/12/2014 (Causa C- 196/13).

In particolare, la Corte ha accertato che 198 discariche italiane (di cui 14 contenenti rifiuti pericolosi), ubicate in 18 Regioni, non erano ancora state adeguate alla normativa europea ed ha inflitto allo Stato italiano la conseguente sanzione pecuniaria.

Per la Regione del Veneto le situazioni contestate riguardano nove siti, di cui otto ricadenti nel bacino scolante della laguna di Venezia, ed uno extra-bacino (discarica di Sernaglia della Battaglia).

Si tratta, in particolare, delle seguenti discariche (alcune in aree pubbliche, altre in aree private):

- 1. ex discarica Val da Rio di Borgo San Giovanni, in Comune di Chioggia (VE);*
- 2. ex discarica a S. Elena di Robegano, in Comune di Salzano (VE);*
- 3. ex discarica di Via Teramo, in Comune di Mira (VE);*
- 4. area Sordon , all'interno del perimetro del SIN (Sito di interesse nazionale) di Venezia - Porto Marghera;*
- 5. area Malcontenta C, fino al 2013 all'interno del perimetro del SIN (Sito di interesse nazionale) di Venezia - Porto Marghera;*
- 6. area Miatello, fino al 2013 all'interno del perimetro del SIN (Sito di interesse nazionale) di Venezia - Porto Marghera;*
- 7. area Moranzani, fino al 2013 all'interno del perimetro del SIN (Sito di interesse nazionale) di Venezia - Porto Marghera;*
- 8. Cava Bertoldo e Cava Casarin a Carpenedo – Mestre – Venezia;*
- 9. discarica di Masarole , in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV).*

Ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (come modificato), il Presidente del Consiglio dei Ministri ha diffidato gli enti inadempienti del Veneto, assegnando un termine congruo per realizzare e completare gli interventi necessari ad adeguare alla vigente normativa le discariche abusive.

La Regione del Veneto ha impugnato avanti al TAR Veneto n. 6 diffide e n. 1 diffida avanti al Capo dello Stato con ricorso straordinario, successivamente trasposto avanti al TAR Veneto (per la diffida relativa al sito Cave Casarin - Cave Bertoldo, dove l'intervento di messa in sicurezza si era già concluso, non è stato presentato ricorso). Anche alcuni Comuni interessati e la società Syndial hanno presentato ricorso. Ad oggi è stata emanata una sola sentenza dal TAR Veneto (n. 925/2016 del 1 agosto 2016).

Successivamente alla proposizione dei ricorsi, in data 1 aprile 2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 31529, ha attivato, nei confronti della Regione e dei Comuni interessati, la procedura di rivalsa di cui all'art. 43, comma 9bis della Legge 24 dicembre 2012, n.234, invitando la Regione ad indicare le modalità attraverso cui reintegrare gli importi anticipati dallo Stato entro 90 giorni dalla ricezione della stessa, pena il recupero delle risorse a carico dei singoli Enti ai sensi della normativa vigente.

La Regione del Veneto ha impugnato anche tale nota e presentato ricorso avanti al TAR Veneto in opposizione alla procedura di rivalsa. Successivamente il MEF con nota prot. n. 47484 del 26.05.2016 ha sospeso il termine assegnato senza fissare ulteriori termini. La Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 20927 del 23 novembre 2016 ha dichiarato conclusa la sospensione della procedura di rivalsa accordata dal MEF con la nota prot. n. 47484 del 26 maggio 2016.

ANNO 2017 - In data 16 marzo 2017 si è tenuta in Consiglio di Stato l'udienza per la sospensiva di cui al ricorso in appello presentato dalla Regione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la sentenza del TAR Veneto n.

925/2016 concernente la diffida ad intraprendere i lavori di messa in sicurezza permanente del sito denominato Malcontenta C.

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1095 del 16 marzo 2017 ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

Il MATTM con nota del 7 settembre 2016 ha convocato una riunione con le Regioni interessate e chiesto alle stesse di fornire ogni utile elemento sullo stato dei procedimenti, cui la Regione Veneto ha inviato una nota di risposta del 20 settembre.

Il 23 settembre 2016 si è tenuto pertanto a Roma un incontro al fine di esaminare lo stato dei procedimenti ed acquisire la propria posizione sulla nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive.

La Regione, presente con i comuni interessati, ha espresso parere negativo motivato in merito alla nomina di un Commissario straordinario, così come riportato nel Verbale della riunione, con richiesta di essere nuovamente sentita.

Data la complessità della situazione, la Regione ha costantemente aggiornato il MATTM inviando, da ultimo, con nota prot. 504745 del 22 dicembre 2016, n. 5 schede aggiornate sulla situazione delle discariche per le quali sussistono ancora problemi.

Infine, il Presidente del Consiglio, con nota prot. n. 6079/10.1 del 28 dicembre 2016, ha invitato il Presidente della Regione ad intervenire al Consiglio dei Ministri del 29 dicembre per discutere la nomina del Commissario straordinario.

Nel corso della seduta, cui non era presente il Veneto, è stato nominato, per tutte le Regioni, il Commissario straordinario unico per le discariche abusive Donato Monaco, che ha rinunciato all'incarico.

La Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar Veneto avverso la nomina del Commissario straordinario.

ANNO 2017 - Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 marzo 2017 ha deliberato il conferimento dell'incarico a Giuseppe Vadalà di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento della normativa vigente delle discariche abusive presenti nel territorio nazionale.

Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017 ed è allo studio degli uffici dell'Avvocatura regionale l'esame della eventuale proposizione di ricorso in sede amministrativa.

Con nota del 3 maggio 2017, prot. 6141, il MATTM ha comunicato che la Commissione UE ha ritenuto che l'intervento relativo alla discarica di Sernaglia della Battaglia, località Masarole, è stato completato e correttamente certificato, mentre non ha ritenuto esaustiva la certificazione della discarica di Venezia, località Moranzani. (Rimangono pertanto ancora 7 discariche: Chioggia, Mira, Salzano, Malcontenta C, Miatello, Moranzani B, Sordon).

Il MATTM, in occasione della scadenza semestrale del 2 giugno 2017, ha invitato la Regione a fornire un aggiornamento dei procedimenti, che la Regione ha fornito tempestivamente con nota 15 maggio 2017 prot. 189588.

D) L'attuazione della Legge regionale europea 2014 - Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione

della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011.

Dalle informazioni acquisite dalle Strutture regionali competenti, non sono emerse rilevanti criticità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale europea 2014.

In particolare, la legge regionale europea 2014 conteneva sia disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento regionale - in particolare nei settori del commercio e dell'artigianato - alla normativa statale di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, sia disposizioni volte all'attuazione della direttiva 2013/37/UE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e del regolamento 692/2011 relativo alle statistiche europee sul turismo.

Con riferimento alla direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Servizi), le disposizioni della LR europea 2014 erano volte ad adeguare la legislazione regionale in materia di artigianato alle disposizioni di cui alla direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi) recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Cardine del complesso articolato è l'articolo 2 di novellazione della legge regionale 31 dicembre 1987 n.67 che disciplina le modalità di acquisizione della qualifica di impresa artigiana, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della direttiva servizi. La Regione Veneto ha soppresso le Commissioni Provinciali per l'Artigianato e ha attuato una forte semplificazione in materia di esercizio dell'attività artigiane, puntando prevalentemente alla semplificazione del procedimento di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. In particolare, le procedure d'iscrizione all'Albo sono state semplificate in quanto le funzioni spettanti alle Commissioni provinciali per l'artigianato sono state attribuite sia agli uffici camerali, che operano nell'ambito della sezione speciale del registro imprese, sia alle agenzie delle imprese di cui al DPR n. 159 del 2010. Questa forma di semplificazione ha ridotto moltissimo il contenzioso in materia di iscrizione all'Albo e ha determinato per la Regione un risparmio di spesa che si può stimare in 800.000 euro annui.

La LR europea 2014 dettava poi disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblicati sul portale della Regione (open data), in conformità alla direttiva 2013/37/UE. In particolare l'art. 15 contiene un'importante affermazione del principio relativo all'accessibilità e fruibilità dei dati pubblici e delega, ai sensi dell'art.54, comma 2, lettera a), dello Statuto del Veneto, la Giunta regionale ad approvare, sentita la competente Commissione consiliare, un apposito regolamento con cui definire le modalità concrete di accesso e riutilizzo dei dati pubblicati.

La Direzione ICT e Agenda Digitale ha predisposto il testo del regolamento, trasmesso alla Direzione Affari Legislativi per il parere di competenza. Al regolamento farà seguito l'adozione di apposite linee guida da parte della Giunta regionale.

Con riferimento al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n.692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo, la LR europea 2014 è volta ad assicurare l'adempimento degli obblighi di trasmissione dei dati di interesse turistico da parte degli operatori del settore, garantendo il rispetto, da parte della Regione, degli obblighi informativi ivi previsti.

A seguito dell'applicazione della norma di cui all'art. 14 della Legge, in materia di statistiche del turismo, nell'anno 2015 risultavano all'anagrafe regionale 1132 posizioni relative a unità abitative classificate, che totalizzano 5709 appartamenti. Il numero indica la somma dei singoli appartamenti che sono risultati aperti per tutto o solo per parte dell'anno considerato.

Con riferimento infine alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, recepita dallo Stato con D.lgs. 4 marzo 2014, n.38, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera – GUUE L88 del 4 aprile 2011- e che ha riconosciuto a tutti i cittadini europei la possibilità di spostarsi liberamente oltre a i confini del proprio Paese di residenza per ricevere un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e qualificata, la Regione del Veneto ha ritenuto di cogliere questa opportunità istituendo, con DGR n. 75 del 27/01/2015 ed in conformità dell'articolo 6 della direttiva, il Punto di Contatto Regionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera presso l'Azienda Ospedaliera di Padova e, limitatamente alle prestazioni sanitarie di natura oncologica, presso l'Istituto Oncologico Veneto - IOV I.R.C.C.S.. Dell'istituzione del Punto di Contatto e dell'inizio della sua operatività ne è stata data apposita comunicazione al Ministero della Salute che ha istituito, a sua volta, il Punto di Contatto Nazionale.

E) Relazione illustrativa dell'articolato

Il disegno di legge è suddiviso in sette Titoli, che contengono rispettivamente:

- disposizioni generali (Titolo I);*
- disposizioni in materia di parchi e biodiversità in attuazione della direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché della direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici (Titolo II);*
- disposizioni in materia di turismo, in conformità alla direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio e direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (Titolo III);- disposizioni in materia di caccia e prelievo venatorio, in conformità alla comunicazione della Commissione UE 2014/C 204/01 del 1 luglio 2014 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-202 (Titolo IV);*
- disposizioni in materia di concessioni portuali, in conformità alla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (Titolo V);*
- disposizioni di modifica alla legge regionale 25 novembre 2011, n.26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea (Titolo VI);*
- disposizioni finali (Titolo VII).*

Il Titolo I consta di un solo articolo di carattere generale - articolo 1 (Finalità) - che ha valore introduttivo: è enunciato espressamente il comune principio ispiratore della disciplina normativa proposta, incidente su diversi settori di competenza regionale, ma ispirata al comune obiettivo di assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

Il Titolo II consta di un solo articolo - articolo 2- che va a modificare l'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n.24 (legge regionale europea 2012), al fine di aggiornare le disposizioni previgenti in materia di gestione dei siti Natura 2000 alla nuova realtà amministrativa che si sta delineando e consolidando a livello regionale, con particolare riferimento al nuovo ruolo che avranno le Province, quali aree vaste, e le Unioni Montane, già Comunità Montane, che difficilmente si possono conciliare con la possibilità di gestire le complesse problematiche dei siti della Rete Natura 2000.

Inoltre, sono state approvate con DGR n. 786 del 27 maggio 2016 le Misure di conservazione della Rete Natura 2000, indispensabili per poter trasformare i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) in ZSC (Zone Speciali di Conservazione), in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 sugli Habitat naturali e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 di recepimento della stessa. Risultano tuttavia ancora in fase di redazione le Misure di conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357.

Con la proposta legislativa di integrazione dell'articolo 2 della LR 24/2012, in particolare con l'introduzione dei commi 3 bis e 3 ter, di cui al comma 4 della proposta, si vuole esplicitamente prevedere che le Misure di conservazione, approvate con la DGR 786/2016 per quanto riguarda i SIC e le misure in fase di redazione per le ZPS, siano approvate dalla Giunta regionale mediante regolamento ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto.

Il Titolo III consta di due articoli - articoli 3 e 4- in materia di turismo:

l'articolo 3 è volto a recepire le modifiche apportate, con Legge 29 luglio 2015, n.115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014", al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 di recepimento della "direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio". La L. 115/2015, a seguito della procedura di infrazione n. 2012/4094, all'art. 9 "Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso", dispone che l'art. 50, comma 2 primo periodo del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 venga sostituito nel testo che segue: " In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista." Per assicurare l'effettiva tutela del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore di viaggi, si prevede dunque di aggiungere ai requisiti di apertura per le agenzie di viaggi, previsti nel comma 4 dell'art. 37 della l.r. n.11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", l'obbligo di fornire polizze assicurative o garanzie bancarie. Il suddetto obbligo di fornire polizze assicurative o garanzie bancarie quale requisito per l'apertura

di agenzie di viaggi sarà oggetto dei controlli e della potestà sanzionatoria attribuita alla Provincia dai commi 5 e 6 dell'art.49 della l.r. 11/2013;

L'articolo 4 prevede l'abrogazione, nella legge regionale n.33 del 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sia della norma regionale prevista dall'articolo 83, "Competenze delle Province" nella parte in cui al comma 1 lettera d) prevede che le Province esercitino le funzioni di "pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche", sia conseguentemente della norma di cui all'articolo 88 "Sanzioni amministrative pecuniarie", nel parte in cui, al comma 4, disciplina l'inosservanza dell'applicazione della tariffa professionale comunicata ai sensi dell'articolo 88. L'abrogazione delle norme di cui sopra è necessaria, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di rispettare i principi di non discriminazione relativamente all'esercizio delle attività turistiche previste dalla legge regionale 33/2002 e 11/2013. Infatti, in conformità alle disposizioni dell'art. 15 "Requisiti da valutare" della citata direttiva europea, è previsto che gli stati membri verifichino se il loro ordinamento giuridico subordini l'accesso a una attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori. In particolare, tra i requisiti da valutare di cui sopra, è prevista anche la lettera g) riguardante l'argomento delle "tariffe minime e/o massime che il prestatore deve rispettare".

Il Titolo IV consta di due articoli - articoli 5 e 6- in materia di caccia e prelievo venatorio:

L'intervento legislativo si rende necessario in relazione all'emanazione, da parte della Commissione europea della Comunicazione 2014/C 204/01 Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, che affrontano il tema dei danni da fauna selvatica, dando atto di tutta una serie di vincoli che debbono essere rispettati.

L'intervento è l'occasione per "sistematizzare" l'inserimento, nella legge regionale 50/93, del tema complessivo relativo agli indennizzi riservati alle aziende agricole dalla Legge 157/92.

L'articolo 5 dà atto che gli indennizzi di cui agli art.15, comma 1 (contributi per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia) e all'articolo 26, comma 1, (costituzione del fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti per danni altrimenti non risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio) della legge 157/92, pur in un contesto dichiaratamente rivolto anche al perseguimento da parte delle imprese agricole degli obiettivi di salvaguardia delle produzioni agro-silvo-pastorali, soggiacciono ai vincoli imposti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 6 al comma 1, che sostituisce quello vigente, chiarisce la natura di mera contribuzione in capo all'intervento operato dal fondo regionale e l'ambito di operatività dello stesso; al comma 2 introduce la possibilità, in capo al fondo, di intervenire anche sostenendo l'accesso a strumenti mutualistici/assicurativi; ed infine con il comma 3 fornisce alla Giunta regionale il quadro strategico da considerare in sede di approvazione del riparto annuale del fondo.

Il Titolo V consta di un solo articolo - articolo 7 - in materia di concessioni portuali. Il legislatore regionale intende recepire il quadro giuridico previsto dalla direttiva europea 2006/123/Ce (direttiva servizi) che ha portato una significativa innovazione della normativa in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali lacuali con finalità turistico ricreative e sportive con l'abrogazione del diritto di insistenza di cui all'art. 37, secondo comma, del Codice della Navigazione. Inoltre, come ribadito dalla Corte di Giustizia Sezione V-Sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C67/15, le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate e il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti i potenziali candidati di partecipare.

Nel comma 2 la norma, al fine di uniformare la durata delle concessioni demaniali in zona portuali di spazi acquei e di terra, si richiama alle disposizioni in materia del decreto-legge 400/1993 convertito dalla legge 494/1993. Le categorie individuate dalla Giunta regionale con provvedimento deliberativo n. 557 del 2016 " Rettifica di un errore materiale nella deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 24 marzo 2016. Approvazione linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda e dei relativi Piani porti. Modifica dei termini di occupazione dei posti barca assegnati" dovranno essere oggetto di aggiornamento a seguito dell'approvazione dell'articolato.

Il Titolo VI - articoli 8, 9 e 10- dispone modifiche alla legge regionale 25/11/2011, n.26 "Norme sulla partecipazione della regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea" :

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 12 della LR 26/2011 al fine di meglio definire la procedura di notifica degli aiuti di Stato anche alla luce di quanto previsto dall'art.45, comma 1, della legge 234/2012, come modificato dall'art.35 della legge europea 2015-2016 (Legge 7 luglio 2016, n.122) e dall'art.52 della L. 234/2012 come modificato dall'art.14 della Legge europea 2014 (Legge 29 luglio 2015 n.115). Segue l'elenco delle modifiche:

prima del comma 1 viene introdotto il nuovo comma 01 volto opportunamente ad affermare la volontà della Regione del Veneto di osservare le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'unione europea in materia di aiuti di Stato;

il comma 1 viene modificato da un lato al fine di individuare con maggiore precisione gli atti di competenza rispettivamente del Consiglio regionale e della Giunta regionale oggetto di trasmissione alla Commissione europea e dall'altro per estendere la disposizione in questione oltre che agli aiuti di Stato oggetto di notifica anche a quelli oggetto di comunicazione ai sensi dei regolamenti di esenzione;

il nuovo comma 2 chiarisce poi che la procedura di notifica o comunicazione degli aiuti di Stato è in capo alla Giunta regionale per mezzo delle sue Strutture competenti per materia e, facendo riferimento alle modalità prescritte dalle disposizioni europee e nazionali, si adegua a quanto previsto dall'art. 45 della legge 234/2012 che prevede che le notifiche o le comunicazioni di soglia critica siano effettuate alla Commissione europea per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee; l'introduzione del

comma 2 bis, le modifiche al comma 3 e l'abrogazione del comma 5, delineano con maggior precisione rispetto al precedente testo, tempi e modalità di notifica degli atti di competenza del Consiglio regionale;

Il nuovo comma 6 è volto a recepire le disposizioni dell'art. 52 della L. 234/2012, che, come modificato dalla Legge europea 2014 (Legge 29 luglio 2015 n.115), introduce l'obbligo, per le amministrazioni concedenti aiuti di Stato, di trasmettere le relative informazioni alla banca dati istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, che assume la denominazione "Registro nazionale degli aiuti di Stato". Si evidenzia che, ai sensi dell'art.46 della L. 234/2012, non possono essere beneficiari di aiuti di Stato coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato un aiuto che lo Stato è tenuto a recuperare: dalla data del 1° gennaio 2017, successivamente prorogata al 1° luglio 2017, detta verifica deve essere effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al sopracitato art. 52.

L'articolo 9 modifica l'art. 12 bis della legge regionale 25/11/2011, n.26 relativo alle procedure di recupero degli aiuti di Stato oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea al fine di adeguarne il testo alla nuova formulazione dell'art. 48, comma 3, della L.234/2012 che specifica il contenuto del provvedimento che deve essere adottato dalla Regione;

Alla stregua di quanto previsto dal legislatore statale con l'art. 41, comma 2-bis, della L. 234/2012, l'articolo 10 con l'introduzione del nuovo articolo 12 ter) disciplina la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della normativa europea accertata a seguito di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea dalla quale discendono vincoli o oneri imputabili alla Regione e limitatamente agli ambiti di competenza regionale. Le misure prevedono l'assegnazione agli enti locali inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti e, in caso di mancato adeguamento, l'attivazione di poteri sostitutivi da parte della Regione. La medesima disciplina si estende anche a casi di procedure di infrazione previste dagli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Infine, il Titolo VII - articoli 11 e 12- detta le disposizioni finali.

L'articolo 11, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", prevede che la legge regionale europea sia trasmessa con la modalità della posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

L'articolo 12 dà atto che l'attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1992/43/CEE, DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE, DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2008/122/CE, DELLA COMUNICAZIONE 2014/C 204/01 NONCHÉ MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, N. 26 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2017)".

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", con la presente legge, detta norme volte ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e alla normativa statale di recepimento della stessa.

Relazione

La disposizione (Art.1 DDL) enuncia la finalità del DDL, previsto dall'articolo 8 della LR 26/2011, che pone in capo alla Giunta regionale l'approvazione annuale, e successiva presentazione al Consiglio regionale, di un Disegno di Legge regionale europea, volto ad assicurare l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e, contestualmente, una Relazione che, oltre ad illustrare l'articolato, abbia alcuni specifici contenuti.

TITOLO II - Disposizioni in materia di parchi e biodiversità, direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici

Art. 2- Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/29/CE (legge regionale europea 2012)".

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è sostituita dalla seguente:

"Art. 2 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000" e misure di conservazione."

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 dopo le parole: "conservazione degli uccelli selvatici," sono soppresse le seguenti: "le province, le comunità montane e" e dopo le parole: "gli enti gestori delle aree naturali protette" sono aggiunte le seguenti: "e dei parchi di interesse locale di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984 n.40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali".

3. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 dopo le parole: "gestione dei siti della rete Natura 2000" sono soppresse le seguenti: "tra quelli".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Sono fatti salvi i piani di gestione dei siti Natura 2000 ivi compresi quelli già adottati dalle Comunità Montane ora Unioni Montane.

3 ter. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto", detta le misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, nonché le misure di conservazione in attuazione dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357."

(Area Sviluppo Economico - Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi)

Relazione

La modifica normativa (Art. 2 DDL) è volta ad aggiornare le disposizioni previgenti in materia di gestione dei siti Natura 2000 alla nuova realtà amministrativa che si sta delineando e consolidando a livello regionale, con particolare riferimento al riordino territoriale e al nuovo ruolo delle Province, quali aree vaste, e delle Unioni Montane, già Comunità Montane, che difficilmente si possono conciliare con la possibilità di gestire le complesse problematiche dei siti della Rete Natura 2000.

Inoltre, sono state approvate con DGR n. 786 del 27 maggio 2016 le Misure di conservazione della Rete Natura 2000, indispensabili per poter trasformare i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) in ZSC (Zone Speciali di Conservazione), in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 sugli Habitat naturali e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 di recepimento della stessa.

Risultano tuttavia ancora in fase di redazione le Misure di conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Con la proposta di cui all'articolo 2 del DDL, di integrazione dell'articolo 2 della LR 24/2012, in particolare con l'introduzione dei commi 3 bis e 3 ter (comma 4 del DDL), si vuole disporre che le Misure di conservazione, approvate con la DGR 786/2016 per

quanto riguarda i SIC e le misure in fase di redazione per le ZPS, siano adottate dalla Giunta regionale con proprio Regolamento, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)".

Art. 2 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000"

1. In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall'articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC e a Zone di protezione speciale - ZPS".

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000, con particolare riferimento:

- a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;
- b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;
- c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della stessa Giunta.

3. La Giunta regionale individua gli enti incaricati della gestione dei siti della rete Natura 2000 tra quelli indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni.

TITOLO III - Disposizioni in materia di turismo, direttiva 2008/122/CE, relativa alla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, come recepita dal D.lgs. 23/05/2011, n. 79, e direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 3 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserita la seguente:

"d bis) le polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i contratti di turismo organizzato relativi a viaggi all'estero e viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o di fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista."

(Area Sviluppo Economico - Direzione Turismo – Unità Organizzativa Presidi turistici territoriali)

Relazione

La modifica normativa (Art. 3 DDL) è volta a recepire le modifiche apportate dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014", al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 di recepimento della "direttiva 2008/122/CE sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio".

La Legge 115/2015, a seguito della procedura di infrazione n. 2012/4094, all'articolo 9 "Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "tutto compreso", dispone che l'articolo 50, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 viene sostituito dal seguente: "In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista."

Per assicurare l'effettiva tutela del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore di viaggi, si prevede dunque di aggiungere ai requisiti di apertura per le agenzie di viaggi, previsti nel comma 4 dell'articolo 37 della LR 11/2013

"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", l'obbligo di fornire polizze assicurative o garanzie bancarie.

L'obbligo di fornire polizze assicurative o garanzie bancarie quale requisito per l'apertura di agenzie di viaggi sarà oggetto dei controlli e della potestà sanzionatoria ai sensi dell'articolo 49 della stessa legge regionale 11/2013.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 37 – Agenzie di viaggi e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell'agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell'agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d'uso, o la vendita di prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge. Sono requisiti per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo:

- a) l'apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;
- b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;
- c) un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria;
- d) l'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;
- e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni e regioni italiane.

Art. 4 - Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33:

- a) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 83;
- b) il comma 4 dell'articolo 88.

(Area Sviluppo Economico - Direzione Turismo - Unità Organizzativa Presidi turistici territoriali)

Relazione

La disposizione (Art. 4 DDL) prevede l'abrogazione, nella legge regionale n. 33 del 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", sia dell'articolo 83 "Competenze delle Province" nella parte in cui, al comma 1, lettera d), prevede che le Province esercitino le funzioni di "pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche", sia conseguentemente della norma di cui all'articolo 88 "Sanzioni amministrative pecuniarie" nella parte in cui, al comma 4, disciplina l'inosservanza dell'applicazione della tariffa professionale comunicata ai sensi dell'articolo 88.

L'abrogazione delle disposizioni si rende necessaria, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione relativamente all'esercizio delle attività turistiche previste dalla LR 33/2002 e dalla LR 11/2013. Infatti, in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 "Requisiti da valutare" della

direttiva europea, è previsto che gli stati membri verifichino se il loro ordinamento giuridico subordini l'accesso a una attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori.

In particolare, tra i requisiti da valutare di cui sopra, è ricompresa anche la lettera g) riguardante le "tariffe minime e/o massime che il prestatore deve rispettare".

Riferimenti legislativi

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Art. 83 - Competenze delle Province.

1. Le province esercitano le funzioni relative a:

- a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;
 - b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:
 - 1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame
 - 2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio; (102)
 - 3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
 - d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
 - e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.
2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato T.
3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.

Art. 88- Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa abilitazione, (108) è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. omissis (109)
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche (110) non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di abilitazione, (111) è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva
6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

**TITOLO IV - Disposizioni in materia di caccia e prelievo venatorio,
comunicazione 2014/C 204/01 del 1 luglio 2014 "Orientamenti dell'Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
2014-2020".**

**Art. 5 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"3 bis. La Regione persegue gli obiettivi di tutela della fauna selvatica e di salvaguardia delle produzioni agricole di cui al presente articolo anche attraverso il coinvolgimento dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, a tal fine attivando strumenti finanziari di sostegno delle imprese agricole nel rispetto degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento alle previsioni finanziarie di cui agli articoli 15, comma 1, e 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157."

(Area Sviluppo Economico - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca – Unità Organizzativa Caccia e Pesca)

Relazione

La disposizione (Art. 5 DDL) dà atto che gli indennizzi di cui all'articolo 15, comma 1 (contributi per l'utilizzo dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia) e all'articolo 26, comma 1 (costituzione del fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti per danni altrimenti non risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio) della legge 157/1992, pur in un contesto dichiaratamente rivolto anche al perseguimento da parte delle imprese agricole degli obiettivi di salvaguardia delle produzioni agro-silvo-pastorali, soggiacciono ai vincoli imposti dall'UE in materia di aiuti di Stato.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio". Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conformi alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.

**Art. 6 - Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, ai danni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.157 è costituito un fondo regionale destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per gli oneri di prevenzione."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:

"1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso l'erogazione di contributi a favore degli aventi titolo ragguagliati all'entità del danno, sia attraverso il sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo."

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: "tra le seguenti linee di intervento:

- a) sostegno all'accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
- b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie protette;
- c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non protette e dall'attività venatoria;
- d) contributi per gli oneri di prevenzione."

(Area Sviluppo Economico - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - Unità Organizzativa Caccia e Pesca)

Relazione

La disposizione (Art. 6 DDL), al comma 1, che sostituisce il testo vigente, chiarisce la natura di mera contribuzione in capo all'intervento operato dal fondo regionale e l'ambito di operatività dello stesso; al comma 2 introduce la possibilità, in capo al fondo, di intervenire anche sostenendo l'accesso a strumenti mutualistici/assicurativi; ed infine con il comma 3 fornisce il quadro strategico da considerare da parte della Giunta regionale in sede di approvazione del riparto annuale del fondo.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria.

1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.

3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.

**TITOLO V - Disposizioni in materia di concessioni portuali, direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.**

Art. 7 - Durata delle concessioni portuali sul lago di Garda in conformità alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

1. La durata delle concessioni demaniali in zona portuale rilasciate ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda", non è prorogabile né rinnovabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. Limitatamente alle categorie individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, al fine di equiparare la durata delle concessioni demaniali in zona portuale a terra con quelle acquee, anche avuto riguardo alla loro connessione, nelle procedure ad evidenza pubblica è stabilita una durata, in conformità al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modifiche.

(Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto)

Relazione

La disposizione (Art. 7 DDL) recepisce il quadro giuridico previsto dalla direttiva europea 2006/123/Ce (direttiva servizi) che ha portato una significativa innovazione della normativa in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali lacuali con finalità turistico-ricreative e sportive con abrogazione del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione.

Inoltre, come ribadito dalla Corte di Giustizia, Sezione V-Sentenza del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C67/15, le concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate e il rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara pubblica che consenta a tutti i potenziali candidati di partecipare.

Nel secondo comma la nuova disposizione, al fine di uniformare la durata delle concessioni demaniali in zona portuali di spazi acquei e di terra, si richiama alle disposizioni in materia del decreto legge 400/1993 convertito dalla legge 494/1993.

Le categorie individuate dalla Giunta regionale, con provvedimento deliberativo n. 557 del 2016 " Rettifica di un errore materiale nella deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 24 marzo 2016. Approvazione linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda e dei relativi Piani porti.

Modifica dei termini di occupazione dei posti barca assegnati", dovranno essere oggetto di aggiornamento a seguito dell'approvazione del DDL.

TITOLO VI - Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

Art. 8 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

1. Prima del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, è inserito il seguente:

"01. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato."

2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge, le leggi, le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica o comunicazione in base alla normativa europea."

3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 è sostituito dal seguente:

"2. Le Strutture competenti per materia della Giunta regionale si conformano alle modalità prescritte dalle disposizioni europee e nazionali relativamente al sistema di notificazione elettronica. La Giunta regionale a tal fine, con proprio provvedimento, disciplina le procedure afferenti gli aiuti di Stato dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente in materia europea."

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 è inserito il seguente:

"2 bis. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, previa acquisizione dell'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea."

5. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, dopo le parole: "Commissione europea" sono soppresse le seguenti: "e"; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale".

6. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 è abrogato.

7. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 è sostituito dal seguente:

"6. Le strutture della Giunta regionale competenti per materia garantiscono l'inserimento delle misure di aiuto di cui al comma 1 nel Registro nazionale aiuti (RNA) e l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa europea e nazionale."

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico - Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FESR)

Relazione

La disposizione (Art. 8 DDL) apporta modifiche all'articolo 12 della legge regionale 26/2011 volte a meglio definire la procedura di notifica degli aiuti di Stato, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge 234/2012, come modificato dall'articolo 35 della Legge europea 2015-2016 (Legge 7 luglio 2016, n. 122) e dall'articolo 52 della legge 234/2012 come modificato dall'articolo 14 della Legge europea 2014 (Legge 29 luglio 2015 n.115):

- prima del comma 1 viene introdotto il nuovo comma 01 volto ad affermare la necessità di osservare da parte della Regione le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

- il comma 1 viene modificato, da un lato, al fine di individuare con maggiore precisione gli atti di competenza rispettivamente del Consiglio regionale e della Giunta regionale oggetto di trasmissione alla Commissione europea e, dall'altro, per estendere la disposizione oltre che agli aiuti di Stato oggetto di notifica anche a quelli oggetto di comunicazione ai sensi dei regolamenti di esenzione;

- il nuovo comma 2 chiarisce poi che la procedura di notifica o comunicazione degli aiuti di Stato è in capo alla Giunta regionale, avvalendosi delle proprie Strutture competenti per materia e, facendo riferimento alle modalità prescritte dalle disposizioni europee e nazionali, si adegua a quanto previsto dall'articolo 45 della legge 234/2012 che prevede che le notifiche o le comunicazioni di soglia critica siano effettuate alla Commissione europea per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche europee;

- l'introduzione del comma 2 bis, le modifiche al comma 3 e l'abrogazione del comma 5, delineano con maggior precisione rispetto al precedente testo, tempi e modalità di notifica degli atti di competenza del Consiglio regionale;

- il nuovo comma 6 è volto a recepire le disposizioni dell'articolo 52 della legge 234/2012, che, come modificato dalla Legge europea 2014 (Legge 29 luglio 2015, n. 115), introduce l'obbligo, per le amministrazioni concedenti aiuti di Stato, di trasmettere le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, che assume la denominazione "Registro nazionale degli aiuti di Stato".

Si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 46 della legge 234/2012, non possono essere beneficiari di aiuti di Stato coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato un aiuto che lo Stato è tenuto a recuperare: dalla data del 1° gennaio 2017, successivamente prorogata al 1° luglio 2017, detta verifica deve essere effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.

Riferimenti legislativi

Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

Art. 12 – Aiuti di Stato.

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente in materie europee, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dal Regolamento del Consiglio regionale. La commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie europee.
6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle banche dati in materia di aiuti di Stato.

Art. 9 - Modifica dell'articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

1. Al comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, introdotto dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, le parole: "le modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal beneficiario." sono sostituite dalle seguenti: "l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento.".

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico - Direzione Programmazione Unitaria - Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FESR)

Relazione

La disposizione (Art. 9 DDL) modifica l'articolo 12 bis della legge regionale 25/11/2011, n. 26 – introdotto nel 2013- relativo alle procedure di recupero degli aiuti di Stato oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea, al fine di adeguarne il testo alla nuova formulazione dell'articolo 48, comma 3, della legge 234/2012 che specifica il contenuto del provvedimento che deve essere adottato dalla Regione.

Riferimenti legislativi

Art. 12 bis –Procedure di recupero

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", ove necessario, disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal beneficiario.

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".

1. Dopo l'articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, introdotto dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 12 ter - Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione.

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di uno o più atti in materie di competenza regionale, avuto riguardo alle funzioni amministrative conferite ad enti locali con legge regionale, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali inadempienti, assegna ai medesimi termini specifici per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti oppure, ove necessario, provvede direttamente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea."

(Area Programmazione e Sviluppo Strategico - Unità Organizzativa Riforme Istituzionali e Processi di delega)

Relazione

La disposizione (Art 10 DDL) alla stregua di quanto previsto dal legislatore statale con l'articolo 41, comma 2 bis, della Legge 234/2012, con il nuovo articolo 12 ter, disciplina la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della normativa europea accertata a seguito di sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o oneri imputabili alla Regione e limitatamente agli ambiti di competenza regionale.

Le misure prevedono l'assegnazione agli enti locali inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti e, in caso di mancato adeguamento, l'attivazione di poteri sostitutivi da parte della Regione.

La medesima disciplina si estende anche a casi di procedure di infrazione previste dagli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 11 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e dal comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea", la presente legge è trasmessa per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

Relazione

La disposizione (Art 11 DDL), in conformità a quanto disposto espressamente sia dalla normativa regionale (articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26) che dalla normativa statale (articolo 40 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) prevede che, una volta approvata, la legge regionale europea sia trasmessa con la modalità della posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee.

Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Relazione

La disposizione (Art 12 DDL) attesta che le previsioni del DDL non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali	27
Art. 1 - Finalità.....	27
TITOLO II - Disposizioni in materia di parchi e biodiversità, direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	28
Art. 2- Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2009/29/CE (legge regionale europea 2012)".....	28
TITOLO III - Disposizioni in materia di turismo, direttiva 2008/122/CE, relativa alla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, come recepita dal D.lgs. 23/05/2011, n.79, e direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno	30
Art. 3 - Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".....	30
Art. 4 - Abrogazioni.....	32
TITOLO IV - Disposizioni in materia di caccia e prelievo venatorio, comunicazione 2014/C 204/01 del 1 luglio 2014 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020"	34
Art. 5 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	34
Art. 6 - Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".	35
TITOLO V - Disposizioni in materia di concessioni portuali, direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno	36
Art. 7 - Durata delle concessioni portuali sul lago di Garda in conformità alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.	36
TITOLO VI - Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".	37
Art. 8 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".	37
Art. 9 - Modifica dell'articolo 12 bis della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".	40

Art. 10 - Inserimento dell'articolo 12 ter nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione delle Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea".....	41
<i>TITOLO VII - Disposizioni finali</i>	42
Art. 11 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.	42
Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.	43

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

COSTITUZIONE ITALIANA

Articolo 117 (1) (2)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (3)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

(3) Si riporta di seguito l’art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: “1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

Nota all’articolo 2

Legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 (BUR n. 55/2012)

DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 1992/43/CEE, DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE, DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE E DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2012).

Art. 2 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000". (1)

1. In attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversità, al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti dall'articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dall'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le province, le comunità montane e gli enti gestori delle aree naturali protette predispongono e adottano i piani di gestione nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione - ZSC e a Zone di protezione speciale - ZPS".

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme di cui al comma 1, detta le disposizioni per la gestione dei siti Natura 2000, con particolare riferimento:

- a) alle modalità di redazione ed ai contenuti ed elaborati dei piani di gestione;
- b) alle misure di salvaguardia e agli interventi sostitutivi;
- c) alle procedure per la predisposizione e adozione dei piani di gestione nonché per la successiva approvazione da parte della stessa Giunta.

3. La Giunta regionale individua gli enti incaricati della gestione dei siti della rete Natura 2000 tra quelli indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni.

(1) Vedi quanto previsto dall'art. 65 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 in tema di tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000" con particolare riferimento alla individuazione degli interventi che, per le loro caratteristiche intrinseche di rilevante interesse pubblico e prioritariamente per le aree montane, prevedono la definizione di specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché la loro attuazione non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984)

NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI.

Art. 27 - (Parchi e riserve di interesse locale)

Le Province, le Comunità Montane, i Comuni e loro Consorzi, nonché le Comunità familiari montane, anche associate tra loro, possono istituire nel proprio territorio, sempreché ciò non contrasti con le previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento parchi e riserve regionali di interesse locale, per i fini e secondo i principi di cui alla presente legge.

La individuazione del parco o della riserva è fatta dagli enti di cui al precedente comma nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona mediante una o più planimetrie.

Dalla data di adozione dello strumento la zona o le zone prescelte sono soggette al regime provvisorio di salvaguardia previsto dal precedente art. 6.

Le Province, le Comunità Montane, i Comuni e loro Consorzi, nonchè le Comunioni familiari montane, anche associate, che abbiano istituito un parco o una riserva, provvedono alla loro gestione anche avvalendosi di apposita azienda.

Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite ai sensi del presente articolo viene redatto un piano ambientale, con i contenuti di cui al precedente art. 9, in quanto compatibili. Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica.

Il piano può disporre l'applicazione nel territorio costituente il parco o la riserva di tutte o alcune delle prescrizioni contenute negli articoli dal 18 al 24 della presente legge.

Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 **STATUTO DEL VENETO**

Art. 19 - Autonomia legislativa e regolamentare.

1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

2. Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamentare, salvo i casi in cui la legge regionale ne dimanda l'esercizio alla Giunta regionale.

3. I comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. L'efficacia delle norme di regolamento regionale che disciplinano lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti locali cessa con l'entrata in vigore di autonoma regolamentazione da parte degli enti locali stessi.

4. La legge regionale, nei casi in cui risultino specifiche esigenze unitarie, può disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane per assicurare requisiti essenziali di uniformità.

Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1) **RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (2)**

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (1)

**REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE
RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E
SEMINATURALI, NONCHÉ DELLA FLORA E DELLA FAUNA
SELVATICHE**

Art. 4 - Misure di conservazione.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento (2).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che

siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti (3).

2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 (4).

3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (5) (6).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(3) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(5) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

(6) Vedi, anche, il comma 1226 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (1) (2) (3)

CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla

protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e al paragrafo 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.

(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 15 febbraio 2010.

(3) La presente direttiva è stata recepita con L. 4 giugno 2010, n. 96.

Nota all'articolo 3

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013)

SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO

Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo.

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell'agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell'agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d'uso, o la vendita di prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.

4. Sono requisiti per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo:

a) l'apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;

b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;

c) un locale con destinazione d'uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria;

d) l'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;

e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.

Nota all'articolo 4

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)

**TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO (1)
(2)**

Art. 83 - Competenze delle Province. (3)

1. Le province esercitano le funzioni relative a:

a) indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82, comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:

1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di superamento dell'esame

2) relativamente all'elenco degli accompagnatori turistici i cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di residenza o di domicilio; (4)

3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche.

2. L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite nell'allegato T.

3. Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel bollettino ufficiale della Regione.

4. Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia.

Art. 88 - Sanzioni amministrative pecuniarie. (5)

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa abilitazione, (6) è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. omissis (7)

3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche (8) non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 83 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di abilitazione, (9) è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva

6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente

(1) Con sentenza n. 49/2014 (G.U. 1^a serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante", che modifica l'articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che prevede che l'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il territorio nazionale. La Corte ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni" che modifica il comma 2 dell'articolo 48bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", per lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale della Regione (trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al procedimento partecipativo) estendente alla particolare attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", che affida allo strumento della intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa attività di commercio su aree pubbliche.

(2) Vedi lettere a), b), c), e d) comma 3 dell'articolo 51 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 che prevede l'abrogazione differita di alcune disposizioni della presente legge e di alcuni allegati, successivamente alla pubblicazione nel BUR di specifici provvedimenti della Giunta regionale. Vedi anche lettera e) comma 3

dell'articolo 51 legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 che prevede, a far data dal 3 gennaio 2015, l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), n) nonché degli articoli 20 e 21. Relativamente alla lett. n) – funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza – la abrogazione è differita di mesi nove per effetto dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 .

(3) La deliberazione della Giunta regionale n. 51/2015 pubblicata nel BUR n. 14 del 6 febbraio 2015, ha stabilito, per le motivazioni indicate in premessa alla medesima deliberazione ed a seguito della segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, che le amministrazioni provinciali e comunali nell'esercizio delle funzioni amministrative di rispettiva competenza siano tenute a seguire le seguenti nuove disposizioni operative: "Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche, disciplinate negli articoli 83 e 88 della legge regionale n. 33/2002 , sono determinate dai singoli professionisti e sono pubblicate, a richiesta degli stessi, nel sito internet della Provincia".

(4) Punto così sostituito da comma 1 art. 19 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .

(5) La deliberazione della Giunta regionale n. 51/2015 pubblicata nel BUR n. 14 del 6 febbraio 2015, ha stabilito, per le motivazioni indicate in premessa alla medesima deliberazione ed a seguito della segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, che le amministrazioni provinciali e comunali nell'esercizio delle funzioni amministrative di rispettiva competenza siano tenute a seguire le seguenti nuove disposizioni operative: "Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche, disciplinate negli articoli 83 e 88 della legge regionale n. 33/2002 , sono determinate dai singoli professionisti e sono pubblicate, a richiesta degli stessi, nel sito internet della Provincia".

(6) Comma così modificato da comma 1 art. 23 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha sostituito la parola "licenza" con la parola "abilitazione".

(7) Comma abrogato da comma 2 art. 23 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .

(8) Comma così modificato da comma 3 art. 23 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha soppresso le parole "non esibisca la licenza a un controllo o".

(9) Comma così modificato da comma 4 art. 23 legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che ha sostituito la parola "licenza" con la parola "abilitazione".

Nota all'articolo 5

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3) (4)

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e

delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conformi alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate direttive.

(1) In relazione alla disciplina del prelievo venatorio in deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto 2005, n. 13 .

(2) Con sentenza n. 139/2013 (G.U. - 1^a serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con i quali si prevede rispettivamente l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica, rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale istituto persegue finalità di tutela dell'ambiente e del paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L'articolo 2 comma 1 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con il quale si prevede la modifica della lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della attività venatoria, e conseguentemente dell'impiego dell'appostamento, non vale ad escludere. La legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1^a serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.

(3) Con ordinanza n. 133/2015 (G.U. - 1^a serie speciale n. 28/2015), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge, come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997", sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1^a Serie Speciale n. 35/2014).

(4) Con ricorso n. 33/2017 (G.U. 1^a serie speciale n. 20/2017) il Governo ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale n. 1 del 17 gennaio 2017 "Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" che inserisce l'articolo 35 bis alla legge regionale n. 50/1992 e l'articolo 33 ter alla legge regionale n. 19/1998 . Giudizio pendente.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO. (2)

Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'art. 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14. (3)

Art. 26 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (4)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e

rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e l'art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13.

(3) Comma così modificato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649.

(4) La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.

Nota all'articolo 6

Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria. (1) (2)

1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.

3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.

(1) Ai fini del riconoscimento dei danni a carico del fondo vedi anche per gli uccelli selvatici non cacciabili quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 per la stagione venatoria 2008-2009.

(2) Vedi anche quanto disposto dall'articolo 97 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 in materia di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 4.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1).

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO. (2)

Art. 26 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria (4)

Vedi nota all'articolo 5

Nota all'articolo 7

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 (BUR n. 66/1989)

DISCIPLINA DEL DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA. (1)

Art. 7 - (Ormezzi e ancoraggi).

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli Enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e della specifica legislazione in materia concessionale, salvo la facoltà di delega ai Comuni.

Art. 8 - (Aree demaniali portuali di terra).

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli Enti preposti, salva la facoltà di delega ai Comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6.

2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinte ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

(1) La presente legge regionale è soggetta a intesa con le Regioni finitime. Con legge 16 agosto 1994 n. 20 la Regione Lombardia ha approvato la legge concernente l'intesa. Successivamente la legge regionale 20 del 1994 è stata abrogata dall'articolo 143, comma 1, lett. a), numero 23, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia trasporti" e le relative disposizioni sono state riportate nella sezione II. Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda del Capo II del Titolo IV del medesimo Testo unico. Anche la provincia di Trento ha approvato la legge 15 novembre 2001, n. 9 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda".

Nota all'articolo 8

Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (BUR n. 89/2011)

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL PROCESSO NORMATIVO E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 12 - Aiuti di Stato

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della commissione consiliare competente in materie europee, secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dal Regolamento del Consiglio regionale. Contestualmente alla notifica è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee una scheda sintetica della misura notificata. (1) La commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta per gli atti di competenza disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla commissione consiliare competente in materie europee.

6. Le strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale garantiscono il reciproco accesso telematico alle banche dati in materia di aiuti di Stato.

(1) Comma così modificato da comma 1 articolo 28 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .

Trattato Int. 25/03/1957

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA [TESTO CONSOLIDATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL TRATTATO DI LISBONA 13 DICEMBRE 2007].

Art. 107 - [Testo post Trattato di Lisbona] (1) (ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Art. 108 - [Testo post Trattato di Lisbona] (1) (ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve

considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Art. 109 - [Testo post Trattato di Lisbona] (1) (ex articolo 89 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

(1) Per il testo in vigore fino al 30 novembre 2009, vedi il Trattato 25 marzo 1957.

Nota all'articolo 9

Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (BUR n. 89/2011)

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL PROCESSO NORMATIVO E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 12 bis - Procedure di recupero (1)

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", ove necessario, disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal beneficiario.

(1) Articolo aggiunto da comma 1 articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27

Nota all'articolo 10

Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (BUR n. 89/2011)

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL PROCESSO NORMATIVO E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

(Vedi nota all'articolo 9)

Trattato Int. 25/03/1957

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA [TESTO CONSOLIDATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL TRATTATO DI LISBONA 13 DICEMBRE 2007].

Art. 258 - [Testo post Trattato di Lisbona] (1) (ex articolo 226 del TCE)

La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Art. 260 - [Testo post Trattato di Lisbona] (1) (ex articolo 228 del TCE)

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti

dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

(1) Per il testo in vigore fino al 30 novembre 2009, vedi il Trattato 25 marzo 1957.

Nota all'articolo 11

Legge 24 dicembre 2012, n. 234

NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 40 - *Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome*

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, provvedono al recepimento delle direttive europee.
2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f).
3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e per le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 41 della presente legge.
4. Per le direttive europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Tale funzione, fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge europea, con i regolamenti previsti dall'articolo 35 della presente legge, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29.

Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (BUR n. 89/2011)

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL PROCESSO NORMATIVO E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 8 - La legge regionale europea (1)

1. La Regione assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee attraverso l'emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

- a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;
- b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
- c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;
- d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

- a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;
- b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;
- c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

(2)

5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee. (3)

(1) In applicazione di tale articolo vedi le leggi regionali europee 2012 e 2013, rispettivamente legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 e legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .

(2) Comma così modificato da comma 1 articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha inserito dopo le parole “è trasmessa” le parole “immediatamente per posta certificata” e ha sostituito la parola “comunitarie” con la parola “europee”.

(3) Comma aggiunto da comma 2 articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .